

PROVVEDIMENTO IVASS N. 71 DEL 16 APRILE 2018 RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 E AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015.

Relazione

Il presente Provvedimento completa il più ampio processo di dematerializzazione dell'attestato di rischio avviato con l'emanazione del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. Il Provvedimento trova ragion d'essere nella necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca Dati degli Attestati di Rischio all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione di cui alla lettera j) dell'art. 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, ovvero pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente).

In precedenza i sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto, non concorrevano a valorizzare la corretta sinistrosità dell'assicurato, quando lo stesso cambiava compagnia di assicurazione alla scadenza della polizza.

Tramite il nuovo processo informatico introdotto, le imprese hanno la possibilità di aggiornare la posizione di rischio relativa a un assicurato con i movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente, anche al di fuori del periodo di osservazione o comunque dopo la scadenza di contratto, e anche quando il cliente cambia impresa. A tal fine viene utilizzato lo IUR – Identificativo Univoco di Rischio – ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Lo IUR identifica univocamente ciascuna unità di rischio e consente di gestire nell'ambito della Banca dati i movimenti di aggiornamento dell'attestato finora gestiti mediante interventi manuali:

- sinistri pagati tardivamente: ovvero sinistri relativi a polizze di durata annuale (o annuale più frazione di anno) che non vengono registrati nell'attestato o perché pagati, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione (vale a dire, attualmente negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure perché pagati anche parzialmente – qualunque ne sia il motivo - dopo la scadenza del contratto e sfuggono all'attestato di rischio qualora l'assicurato cambi compagnia;
- eliminazione di un sinistro dalla "Tabella di sinistrosità pregressa" perché impropriamente rilevato dalla compagnia oppure perché "riscattato" dall'assicurato;
- riapertura di un sinistro chiuso senza seguito in precedenza;
- modifica della tipologia di sinistro nel tempo: es. da sinistro con soli danni a cose a sinistro "misto" con danni anche alla persona;
- modifica della percentuale di responsabilità e/o della situazione di responsabilità (es. da "maggioritaria" a "paritaria" o viceversa);
- sinistri relativi a polizze di durata temporanea: qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato tali polizze saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio.

In caso di sinistro pagato tardivamente, il sistema consente di gestire i sinistri pagati fuori del periodo di osservazione, che vengono recuperati e presi in gestione dalla banca dati (c.d. “riciclo”). Secondo tale modalità il sistema verifica nella banca dati SITA – coperture assicurative, tramite l’Identificativo Univoco di Rischio (IUR), se il rischio, cui il sinistro si riferisce, continua ad essere assicurato dalla stessa impresa oppure se alla scadenza del contratto il rischio è stato assicurato da una nuova impresa. In ogni caso il sinistro viene comunicato all’impresa che ha in carico il rischio consentendo la valorizzazione nell’attestato.

Lo schema di Provvedimento si compone complessivamente di cinque articoli. Due di essi modificano, rispettivamente, il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (art.1) e il Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 (art.2); l’art. 2bis sostituisce l’allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015; l’art. 3 detta obblighi di informativa a carico delle imprese; l’art. 4 reca l’entrata in vigore, differenziata nel tempo, delle singole disposizioni.

Le modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 sono contenute nell’**art. 1** del Provvedimento e riguardano:

- la previsione del rilascio dell’attestato di rischio per tutte le polizze, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto;
- la modifica della “Tabella di sinistrosità progressa” e la sua progressiva estensione fino a 10 anni;
- l’introduzione dello IUR (Identificativo Univoco del Rischio) all’interno dell’attestato di rischio;
- ulteriori disposizioni in materia di privacy richieste dall’Autorità di vigilanza competente;
- l’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore del Provvedimento, delle norme relative a casi specifici di rilascio dell’attestato di rischio, la cui disciplina è stata più organicamente ricollocata nell’ambito del Provvedimento sulle regole evolutive delle classi di CU;
- l’armonizzazione delle disposizioni concernenti i sinistri che devono essere riportati nell’attestato.

Le modifiche al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 sono contenute nell’**art. 2** del Provvedimento e riguardano:

- l’inclusione nella Banca dati degli Attestati di Rischio dei sinistri pagati tardivamente e di quelli relativi a polizze di durata temporanea;
- la comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri pagati tardivamente.

Le restanti disposizioni provvedono a:

- sostituire l’Allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare il tracciato record di alimentazione della Banca dati alle mutate esigenze contemplate dall’attestato dinamico (**art. 2bis**);
- disporre obblighi di informativa in capo alle imprese di assicurazione, al fine di rendere noto agli assicurati il contenuto delle disposizioni contenute nel Provvedimento (**art. 3**);
- stabilire l’entrata in vigore del Provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo per le disposizioni in materia di attestato dinamico relative ai contratti “a franchigia” e “tariffa fissa” e allo IUR, che entrano in vigore il 1° giugno 2018, per i contratti in scadenza dal 1° agosto 2018, e le disposizioni relative alla

gestione dei sinistri delle polizze di durata temporanea e dell'estensione a 10 anni della "Tabella di sinistrosità progressa", che entrano in vigore il 1° gennaio 2019 (**art.4**).

Analisi e valutazione di impatto della regolamentazione (c.d. AIR Definitivo)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 5, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

La presente analisi definitiva comprende le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, avuto particolare riguardo alle proposte e commenti ricevuti.

Con riferimento agli obiettivi, il presente Provvedimento si propone di completare il passaggio alla Banca Dati degli Attestati di Rischio di tutti i sinistri a prescindere dal periodo di accadimento e di pagamento e dal tipo di contratto cui sono riferiti.

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peraltro, in considerazione della peculiarità della materia e delle specifiche implicazioni di interventi di carattere tecnico-informatico a carico delle imprese, l'individuazione dei possibili percorsi attuativi sono stati oggetto di un preventivo confronto nell'ambito di un tavolo tecnico tra IVASS, ANIA e rappresentanti di diverse imprese.

Tenuto conto della necessità di definire soluzioni tecniche rivolte alle imprese che alimentano la Banca dati, il processo di analisi ha comportato un approccio che tenesse conto delle esigenze tecniche rappresentate e dei relativi tempi di attuazione.

L'attesa di risultato derivante dall'introduzione delle nuove norme in esame è di una più equa tariffazione dei premi r.c. auto, soprattutto a beneficio degli automobilisti virtuosi, eliminando quindi possibili arbitraggi ed elusioni consentiti dalle differenti interpretazioni della regolamentazione previgente.

Pertanto, l'introduzione delle norme in commento non appariva più differibile e i benefici per il mercato nel suo complesso, tenuto anche conto dei comportamenti virtuosi che potranno essere determinati dalla corretta rilevazione della sinistrosità, compensano ampiamente gli impatti sui processi organizzativi aziendali, peraltro ampiamente programmati nell'ambito del tavolo tecnico IVASS/Imprese.